

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI PAOLO MARIO, MANENTI, AMASIO, BIANCANI, BOLDRINI,
DI BENEDETTO, BO, FASOLI, AMENDOLA PIETRO**

Presentata il 15 giugno 1964

Modificazioni alle disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1963, n. 1460, sull'incremento dell'edilizia economica e popolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 novembre 1963, n. 1460, « disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica popolare », dispone all'articolo 4 che gli enti autorizzati a concedere mutui alle cooperative edilizie provvedano unicamente in favore di quelle cooperative i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60.

Tali leggi, prevedono il versamento di contributi obbligatori, in parte a carico del lavoratore e in parte a carico dei datori di lavoro, onde poter ammettere i lavoratori a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in tutto o in parte con il contributo dello Stato.

È da rilevare, come tali disposizioni, nella pratica vengano ad escludere dai benefici della legge, le cooperative tra mutilati e invalidi di guerra e civili di guerra o, quanto meno, la massima parte dei soci di esse e cioè: tutte quante le cooperative costituite esclusivamente fra i grandi invalidi e tutte le altre composte in maggioranza dei grandi invalidi, nonché in genere i soci invalidi o mutilati che per la natura o il grado della loro mutilazione od invalidità mai hanno potuto esplicare una attività di lavoro alle dipen-

denze altrui e che rappresentano la quasi totalità dei soci delle dette cooperative.

Non era certo questa l'intenzione del legislatore; di porre cioè in situazioni di maggior disagio, nei confronti di tutti gli altri cittadini, coloro i quali, impediti al lavoro in conseguenza di un maggiore sacrificio dedicato alla Patria e, ormai privi di un reddito adeguato sia al sacrificio sofferto e sia alle loro necessità, verrebbero ora esclusi anche da un beneficio che la legge consente alla totalità del popolo lavoratore.

La modifica posta all'articolo 4 della legge n. 1460, proprio per il fatto che si propone di estendere i benefici di cui alla presente proposta di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, cioè ai cittadini che più hanno dato alla Patria, non richiede ulteriore motivazione ed illustrazione, se non il dovere di sottolineare da parte dei presentatori della proposta di legge che, sarebbe stato più opportuno uno specifico provvedimento da parte dello Stato, capace di accogliere le giuste aspirazioni dei mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, senza dover ricorrere ad una legge, quale è la 1460 del 4 novembre 1963, la quale, in definitiva, difficilmente potrà risolvere in modo concreto, il bisogno

di una casa igienicamente soddisfacente e confortevole per questa benemerita categoria di cittadini i quali, associandosi in forme cooperative, ne facciano espressa richiesta, dando inizio a tutte le relative pratiche richieste.

Tuttavia, in assenza di un tale provvedimento, i proponenti ritengono che sia quanto mai opportuno, estendere alla categoria dei mutilati e invalidi di guerra e civili di guerra, i benefici invocati con la presente proposta di legge.

All'articolo 8 la legge in argomento prevede delega al Governo ad emanare norme disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi, l'emanazione e pubblicazione di bandi, la istituzione di commissioni provinciali dell'assegnazione di alloggi, la revisione delle graduatorie, ecc.

Se pure tutte o parte delle norme, che il Governo è stato delegato ad emanare, riguardano o possono applicarsi alle cooperative edilizie, è certa comunque l'inopportunità di innovazione nei confronti delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra.

Trattasi di una particolare categoria, molti appartenenti alla quale già da tempo si sono riuniti in cooperative edilizie; di esse un certo qual numero già ha in parte costruito — secondo un programma predisposto — ed assegnato alloggi in ossequio alle norme dettate dal testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, adeguandosi quindi anche a quanto per le cooperative di appartenenza specificatamente dispongono le norme del testo unico indicato dall'articolo 173 all'articolo 200 sotto il titolo XI « Cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra »; il maggior numero è invece in

attesa di primo contributo, pur avendo provveduto alla redazione dei progetti, dei quali alcuni, anzi molti, già approvati dall'autorità competente.

Tutte si sono costituite con limitato numero di soci, tenendo presenti le norme dettate dal testo unico sopra rammentato, relativamente alle condizioni e ai requisiti per l'attribuzione delle case, nonché le altre norme circa la precedenza delle graduatorie.

Le differenti disposizioni che la legge n. 1460, prevede e delega al Governo verrebbero dunque inopportuna a turbare la aspettativa di moltissimi invalidi e mutilati, ed in gran numero dei casi, verrebbero ad escludere dall'assegnazione dell'alloggio proprio coloro che ne hanno da tempo acquistato un sicuro diritto.

In altri casi la cooperativa verrebbe addirittura ad estinguersi, dopo molti anni dalla sua costituzione e di attesa di contributi e di finanziamento, poiché la maggior parte dei suoi componenti, in ordine alle nuove disposizioni, non risulterebbe più nelle condizioni volute per concorrere all'ottenimento dell'alloggio.

È per tali motivi che si propone non applicarsi alle cooperative in argomento e ai loro soci le disposizioni da emanarsi dal Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge 1460, ad eccezione di quanto sopra previsto sotto le lettere e) ed f), rimanendo per le predette cooperative in vigore le norme dettate dal testo unico approvato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Appare evidente che, in conseguenza delle norme modificatrici così proposte, nessun maggior onere di quello previsto dalla legge in argomento, deriverà al bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, è aggiunto il seguente comma:

« In favore delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, gli enti mutuanti di cui al comma precedente, sono autorizzati alla concessione di mutui anche qualora soci di esse non abbiano versato alcuno dei contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 ».

ART. 2.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme delegate da emanarsi dal Governo di cui al primo ed al secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del presente articolo non si applicheranno alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra e loro soci, per i quali resteranno in vigore le norme del testo unico approvate con regio decreto 38 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.